

STATUTO DELLA "FONDAZIONE OPERA PIA OLMO ETS"

Preambolo e premesse storiche.

La Fondazione "Opera Pia Olmo Onlus" è un Ente sorto nel lontano 1833, originariamente denominato "Commissaria Pia Olmo", per volontà testamentaria dell'illustre cittadino di Osio Sotto, Angelo Olmo, il quale disponeva che "gli avanzi in denaro... che saranno trovati presso di me siano distribuiti ai poveri". Tale lascito, consistente in un patrimonio di rilevante entità, benché difficilmente raffrontabile ai valori attuali, ha consentito, nel corso dei decenni, di realizzare interventi fondamentali volti ad alleviare la povertà di numerose famiglie del territorio di Osio Sotto.

L'Ente ottenne autorizzazione ad operare nel 1837, mentre il relativo Statuto fu approvato con Regio Decreto del Re Umberto I nel 1879. L'attività istituzionale fu talmente apprezzata che ulteriori lasciti costituirono un'integrazione del patrimonio iniziale, permettendo, nel 1926, la costruzione di una struttura denominata "Ricovero dei poveri vecchi di Osio Sotto", inizialmente destinata ad accogliere sette ospiti, affidata alla gestione delle Suore di Maria Bambina.

La Residenza Sanitaria Assistenziale della "Commissaria Pia Olmo" ha operato come Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB) fino al 31 marzo 2004. Dal 1° aprile 2004, in esecuzione della Delibera Regionale n. 7/16877, adottata

ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003, l'Ente è stato trasformato in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, assumendo la denominazione "Fondazione Opera Pia Olmo Onlus".

Fedeli alla volontà del fondatore e ai valori storicamente perseguiti, la Fondazione prosegue la propria attività istituzionale nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e della promozione del benessere della comunità, operando secondo i principi di solidarietà cristiana.

- ARTICOLO 1 -

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE OPERA PIA OLMO ETS".

1.2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione disciplinato dagli artt. 14 ss. Codice civile e 37 ss. del CTS, oltre leggi collegate.

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

1.5. La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e

regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

1.6. La sua sede è stabilita in Osio Sotto (BG).

1.7. Nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

1.8. La sua durata è illimitata.

- ARTICOLO 2 -

ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI

2.1. Fedeli alle proprie radici e tradizioni, i valori che guidano l'operato della Fondazione si ispirano ai principi di etica e carità cristiana, trovando fondamento nel rispetto della Costituzione italiana e nella valorizzazione della dimensione umana, culturale e spirituale di ciascuna persona.

2.2. La Fondazione si impegna a garantire trasparenza, semplificazione e qualità, promuovendo la tutela e protezione delle persone anziane nel contesto di un progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti. L'utente è al centro dell'attenzione, con particolare riguardo ai suoi bisogni di benessere.

2.3. L'Ente è inoltre attento a rispettare la volontà dei fondatori, dei benefattori e di tutti coloro che nel tempo hanno dedicato il loro contributo alla Fondazione, a cui riconosce gratitudine e preserva la memoria.

2.4. Nello svolgimento della propria missione, la Fondazione si ispira a un principio fondamentale e distintivo: la tutela

e la promozione della vita umana e della dignità della persona, con un'attenzione speciale verso chi si trova in condizioni di maggiore fragilità.

- ARTICOLO 3 -

ATTIVITÀ E SCOPO DELLA FONDAZIONE

3.1. La Fondazione esercita attività di interesse generale, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; partecipa altresì alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario e svolge la propria attività senza scopo di lucro.

3.2. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del CTS, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

3.3. Per realizzare le attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione ha per scopo di allestire e gestire residenze collettive, secondo il modello della Casa di Riposo, per anziani autosufficienti e non, fornendo agli ospiti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché di tipo sanitario e riabilitativo.

3.4. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

3.5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti. Essa intende, infine, promuovere, in

sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

3.6. Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

3.7. La Fondazione, ove ritenuto necessario per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare in altri Enti del Terzo Settore.

- ARTICOLO 4 -

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

4.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere - anche trascrivibili nei pubblici registri - con enti pubblici o soggetti privati, che siano considerate opportune, utili o necessarie per il raggiungimento dei propri scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche all'eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

e) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

- ARTICOLO 5 -

ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

5.1. L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo nei confronti delle persone residenti da almeno cinque anni nel Comune di Osio Sotto.

5.2. La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei

servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione.

Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente competente per l'onere di compartecipazione potrà praticare, in conformità alla normativa vigente, forme di sostegno e/o contribuzione.

- ARTICOLO 6 -

PATRIMONIO

6.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni o lasciti ed erogazioni non destinate all'immediato utilizzo.

6.2. Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 4 maggio 2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dall'atto costitutivo della Fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, nonché alla volontà del fondatore, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei membri, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti

nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

6.3. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi con il proprio patrimonio, coi redditi del proprio patrimonio, coi proventi delle rette, o contributi di retta e con ogni altra entrata, contributo od elargizione comunque derivabile dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

6.4. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

6.5. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

- ARTICOLO 7 -

DIVIETO ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI

7.1. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.2. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della

Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

- ARTICOLO 8 -

ENTRATE

8.1. Le entrate della Fondazione sono costituite:

a. dal reddito del proprio patrimonio;

b. dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

c. da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;

d. da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

8.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

8.3. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

8.4. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente, diminuito di un punto percentuale.

8.5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del

soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

- ARTICOLO 9 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

9.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

9.2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva, il bilancio d'esercizio.

9.3. La struttura del bilancio consuntivo, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, tenuto conto delle previsioni di cui al CTS in materia di regime fiscale, deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

9.4. La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale; prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività. Il bilancio d'esercizio è accompagnato da idonea relazione e parere dell'Organo di controllo o del Revisore dei conti.

- ARTICOLO 10 -

SOSTENITORI

10.1. Possono ottenere la qualifica di sostenitori, nei casi,

per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, coloro che hanno prestato attività di sostegno materiale e/o intellettuale nel perseguimento degli scopi della Fondazione, nonché le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima, o della preesistente IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante importanti apporti collaborativi o mediante il conferimento di beni o di significativi contributi in denaro annuali o pluriennali.

10.2. I sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

10.3. La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente prestato e/o versato.

10.4. La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

10.5. La Fondazione convoca i sostenitori ogni qualvolta ritenga opportuno illustrare specifici progetti o la realizzazione delle finalità statutarie. I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché partecipare alle iniziative

dell'Ente alle quali fossero invitati.

10.6. I sostenitori, dato il carattere puramente occasionale del rapporto con la Fondazione, non hanno diritto ad alcun potere all'interno della Fondazione stessa.

- ARTICOLO 11 -

VOLONTARI

11.1 La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

11.2 Sono volontari (ai sensi dell'art. 17 del CTS, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della Missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni

caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Volontari.

- ARTICOLO 12 -

ORGANI DELLA FONDAZIONE

12.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Vice Presidente Vicario;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Revisore dei conti.

- ARTICOLO 13 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.

13.2. I membri durano in carica cinque esercizi: nello specifico, la durata in carica dei membri termina con l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale del quinto esercizio successivo a quello di entrata in carica. I membri possono essere rieletti senza interruzioni.

13.3. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli Amministratori per l'esercizio della carica rivestita.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione è così composto da:

a) tre membri designati dalla Parrocchia San Zenone Vescovo di Osio Sotto, tra cui il Parroco, ovvero l'Amministratore Parrocchiale nominato dall'Ordinario Diocesano a norma del canone 539 del Codice di Diritto Canonico, pro-tempore della Parrocchia San Zenone Vescovo di Osio Sotto;

b) due membri designati dal Comune di Osio Sotto. La nomina dei Consiglieri da parte dei Comuni si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, escludendo, pertanto, qualsiasi forma di controllo esercitabile sulla Fondazione dal Comune stesso.

Il Comune deve procedere alla nomina preferibilmente mediante

criteri che tengano conto della professionalità, competenza ed esperienza negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione. Le procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la sua rinnovazione debbono essere attivate almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del consiglio in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede alle amministrazioni comunali di procedere alla designazione di loro spettanza. L'Amministrazione comunale provvede nel termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione alle nomine di competenza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore.

13.5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del C.C. sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

13.6. I membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo sono vincolati al segreto d'ufficio e alla riservatezza circa gli affari trattati dal Consiglio di Amministrazione.

13.7. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

13.8. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su

convocazione del Presidente uscente ed, in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento, dall'Organo di controllo, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

13.9. Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

13.10. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente, scelto tra i membri designati dalla Parrocchia San Zenone Vescovo di Osio Sotto, e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

13.11. Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui entra a far parte.

13.12. La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, l'Organo di controllo, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice
Presidente vicario;

b) definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della
propria attività;

c) definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe
o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle
prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;

d) approvare il bilancio di esercizio, secondo quanto
previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo
vigente;

e) nominare i sostenitori ai sensi dell'art. 10 del presente
Statuto;

f) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;

g) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore;

h) deliberare la nomina dell'Organo di Controllo;

i) deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti,
legati, donazioni, ad eccezione di quelle di modesto valore,
nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e
mobili;

l) adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le
modalità di funzionamento, la disciplina generale del
personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei

servizi;

m) deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei membri le modifiche dello Statuto;

n) deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei membri, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

o) deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei membri, la dismissione dei beni immobili appartenenti sia al patrimonio disponibile che al patrimonio indisponibile dell'Ente.

14.2. Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

- ARTICOLO 15 -

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

15.3. La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione ovvero mediante i

previsti mezzi di telecomunicazione ai singoli membri del Consiglio stesso almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

15.4. In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

15.5. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due membri del Consiglio, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

15.6. Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

15.7. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione di determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

- ARTICOLO 16 -

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente

con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto. Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

16.2. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, di scioglimento anticipato della Fondazione nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti sia al patrimonio indisponibile sia al patrimonio disponibile sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti.

16.3. In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

16.4. Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Direttore generale o ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

16.5. Il verbale dell'adunanza è firmato oltre che dal Segretario o dal verbalizzante, da tutti i consiglieri che sono intervenuti: quando qualcuno di essi si allontani o

ricusi di firmare, ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

16.6. Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nel luogo, data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione.

16.7. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

16.8. Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

- ARTICOLO 17 -

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

17.1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

17.2. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio

di Amministrazione;

b) curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

c) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

d) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

e) indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario della Fondazione;

f) indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Direttore della Casa di Riposo;

g) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

17.3. Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

- ARTICOLO 18 -

SEGRETARIO

18.1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti. Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oltre a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti in apposito regolamento.

- ARTICOLO 19 -

DIRETTORE

19.1. Il Direttore della Casa di Riposo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

19.2. Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della Casa di Riposo, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

19.3. Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

19.4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

- ARTICOLO 20 -

L'ORGANO DI CONTROLLO

20.1. Su indicazione della Diocesi di Bergamo, il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni mandato, provvede alla nomina di un Organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30 del CTS.

20.2. L'Organo di controllo dura in carica per cinque esercizi salvo chi, essendo stato nominato nel corso del quinquennio, resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio. L'Organo di controllo può essere confermato.

20.3. L'Organo di controllo è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Qualora sia attribuita all'Organo di controllo la Revisione legale dei conti, esso è scelto tra i Revisori Legali iscritti all'apposito registro.

20.4. La funzione di Organo di Controllo è incompatibile con quella di Membro del Consiglio di Amministrazione.

20.5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento.

20.6 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del

CTS, ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

20.7. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

20.8. L'Organo di controllo stende, per ogni accesso ispettivo e di controllo, apposito verbale da inserire in apposito registro.

20.9. L'Organo di controllo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

- ARTICOLO 21 -

IL REVISORE DEI CONTI

21.1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, oppure non è stato nominato per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.2. Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

21.3. Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice civile.

21.4. Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

- ARTICOLO 22 -

BILANCI, LIBRI SOCIALI E CONTABILI

22.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa vigente.

22.3. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa vigente.

22.4. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa vigente. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

22.5. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, dall'Organo di controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

22.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Segretario e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

22.7. Il Libro delle Deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

- ARTICOLO 23 -

TRASFORMAZIONE - SCISSIONE - FUSIONE - ESTINZIONE DELLA

FONDAZIONE

23.1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione, o della impossibilità di attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione, con le modalità che riterrà più opportune. La trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione sono approvate

dall'Autorità per tempo competente.

23.2. Sempre in caso di esaurimento degli scopi della Fondazione, o della impossibilità di attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'estinzione della Fondazione.

23.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità da tale parere sono nulli.

- ARTICOLO 24 -

NORMA DI RINVIO

24.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (c.d. Codice del Terzo Settore), nonché alle relative norme di attuazione.

- ARTICOLO 25 -

DECORRENZA DELLO STATUTO E NORME TRANSITORIE

25.1. La validità del presente Statuto decorre dal giorno in cui viene omologata l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a quel momento rimane vigente lo

Statuto approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con il verbale ricevuto dal notaio Vacirca in data 21.2.2008 rep n. 121178.

25.2. Per effetto delle modifiche apportate alla durata in carica dei consiglieri, il mandato dei consiglieri in carica alla data di decorrenza del presente Statuto è prorogato sino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2029 e comunque non oltre il 30 aprile 2030. Parimenti è prorogato il mandato del Revisore dei conti che assume anche la funzione di Organo di controllo.

Osio Sotto, 10/03/2026